




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3767

Ratifica dell'Accordo sulla cooperazione di polizia
e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio federale svizzero

N. 396 – 29 giugno 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3767

Ratifica dell'Accordo sulla cooperazione di polizia
e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio federale svizzero

N. 396 – 29 giugno 2016

Estremi del provvedimento

A.C. 3767

Titolo breve: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: III Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Tacconi

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| ARTICOLI 1 E 5 DELL'ACCORDO | - 3 - |
| OBIETTIVO DELL'ACCORDO E AMBITO DELLA COOPERAZIONE | - 3 - |
| ARTICOLI 6 E 13 DELL'ACCORDO | - 4 - |
| FORME DI COOPERAZIONE E CONSEGNE SORVEGLIATE | - 4 - |
| ARTICOLI 7 E 8 DELL'ACCORDO | - 9 - |
| RIFIUTO DI ASSISTENZA | - 9 - |
| ARTICOLI 11 E 12 DELL'ACCORDO | - 9 - |
| OSSERVAZIONI E INSEGUIMENTO TRANSFRONTALIERI | - 9 - |
| ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO | - 10 - |
| INTERVENTI COMUNI | - 10 - |
| ARTICOLO 15 DELL'ACCORDO | - 10 - |
| DISTACCO DI PERSONALE DI COLLEGAMENTO | - 10 - |
| ARTICOLO 16 DELL'ACCORDO | - 11 - |
| PROTEZIONE TESTIMONI | - 11 - |
| ARTICOLI 18 E 19 DELL'ACCORDO | - 12 - |
| ASSISTENZA E SOSTEGNO IN CASO DI CRISI O DI SPECIFICI EVENTI | - 12 - |
| ARTICOLO 20 DELL'ACCORDO | - 12 - |
| AGENTI DI SICUREZZA NELL'AVIAZIONE | - 12 - |
| ARTICOLO 21 DELL'ACCORDO | - 13 - |
| SOSTEGNO IN CASO DI RIMPATRI E ALLONTANAMENTI CONGIUNTI | - 13 - |
| ARTICOLO 23 DELL'ACCORDO | - 13 - |
| PATTUGLIAMENTO MISTO | - 13 - |
| ARTICOLO 25 DELL'ACCORDO | - 14 - |
| MISURE TRANSFRONTALIERE IN AMBITO FERROVIARIO E LACUSTRE | - 14 - |
| ARTICOLO 26 DELL'ACCORDO | - 14 - |
| SERVIZI DI SCORTA TRANSFRONTALIERI | - 14 - |
| ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO | - 15 - |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GESTIONE DELLE INFORMAZIONI | - 15 - |
| ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO | - 15 - |
| RESPONSABILITÀ..... | - 15 - |
| ARTICOLO 41 DELL'ACCORDO | - 16 - |
| COMITATO MISTO, RIUNIONE DI ESPERTI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | - 16 - |
| ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA | - 17 - |
| COPERTURA FINANZIARIA | - 17 - |

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato con modificazioni, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

L'Accordo è composto da 43 articoli.

Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

(euro)

| ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A decorrere dal 2016 | |
| Articolo 3 disegno di legge di ratifica | 100.295 annui (di cui 78.641 oneri valutati e 21.654 oneri autorizzati) |

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 5 dell'Accordo

Obiettivo dell'Accordo e ambito della cooperazione

Le norme stabiliscono che le Parti dell'Accordo attuino una cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti al fine di contrastare:

- a) la criminalità organizzata transnazionale;
- b) i reati contro la vita e l'integrità fisica;
- c) i reati contro il patrimonio;
- d) la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti;
- e) la tratta di persone e il traffico di migranti;
- f) i reati contro il patrimonio storico e culturale;
- g) i reati economici e finanziari;
- h) la criminalità informatica.

La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo, si rinvia, per i profili di quantificazione, alle considerazioni espresse in merito ai successivi articoli.

ARTICOLI 6 e 13 dell'Accordo

Forme di cooperazione e consegne sorvegliate

Le norme prevedono che le autorità competenti collaborino secondo le seguenti modalità (articolo 6, paragrafo 1):

- a) lo scambio di informazioni, in particolare su:
 - reati, criminali e organizzazioni criminali;
 - traffico di stupefacenti;
 - terrorismo;
 - strumenti legislativi e scientifici;
 - traffico di esseri umani;
 - individuazione di documenti falsi;
 - reati economici;
- b) lo scambio di esperienze, in particolare su:
 - tecniche investigative speciali;
 - condivisione delle migliori prassi, anche con la redazione di manuali;
 - condivisione delle migliori prassi nell'ambito del monitoraggio finanziario degli appalti pubblici;
- c) formazione professionale congiunta;
- d) tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità;
- e) misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste;
- f) misure di contrasto al traffico di stupefacenti;
- g) attività del Centro comune di cooperazione e polizia doganale¹.

Le Autorità competenti stabiliscono di comune accordo procedure di informazione e piani di intervento per specifiche situazioni (articolo 6, paragrafo 2).

Le norme prevedono altresì che una delle Parti, a richiesta, possa autorizzare sul suo territorio l'importazione, il transito o l'esportazione sorvegliati (articolo 13).

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- con riferimento al paragrafo 1, lettera a), primo alinea (reati, criminali e organizzazioni criminali), lo scambio informativo sarà effettuato tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (INTERPOL), in base alla legislazione vigente;
- per quanto attiene al paragrafo 1, lettera g) (attività del Centro comune), non si prevedono oneri aggiuntivi in quanto il competente Centro di cooperazione di

¹ La relazione illustrativa chiarisce che il Centro di cooperazione e polizia doganale è stato istituito nel 2002 con specifico Protocollo bilaterale.

Polizia doganale è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e i relativi oneri sono finanziati a legislazione vigente;

- relativamente agli impegni di cui al paragrafo 1, lettera a), quarto (strumenti legislativi e scientifici) e settimo (reati economici) alinea, nonché quelli della lettera b), primo (tecniche investigative speciali), secondo e terzo alinea (condivisione delle migliori prassi), gli stessi troveranno attuazione anche mediante l'apposito Protocollo operativo, attraverso l'invio di esperti e/o addestratori, per l'esecuzione di 2 servizi annui (durata 3 giorni), con l'impiego di 2 unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato, con i seguenti oneri:

(euro)

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Albergo (2 notti X 2 persone X 155) | 620,00 |
| Diaria giornaliera (136,49 X 2 persone X 3 giorni) | 818,94 |
| Biglietti aerei A/R | 1.050 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 2.488,94 |
| Totale 2 missioni | 4.997,88 |

- in relazione al paragrafo 1, lettera a), secondo alinea (traffico di stupefacenti), si prevede di organizzare 2 visite, finalizzate allo scambio di esperienze, da tenersi una in Italia e una in Svizzera con i seguenti oneri:

Riunione in Italia di 4 giorni con la partecipazione di due membri della polizia svizzera: *Coffee break* per 4 persone (2 italiani e 2 svizzeri) = **100 euro**.

Evento da organizzare in Svizzera. Si prevede l'invio in missione, per la durata di 4 giorni, di una delegazione composta da 2 appartenenti alla polizia di Stato (1 dirigente e 1 direttivo):

(euro)

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| A) Dirigente | |
| Albergo (3 notti X 155) | 465,00 |
| Diaria giornaliera (147,07 X 4 giorni) | 588,28 |
| Biglietti aerei A/R | 525 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 1.578,28 |
| B) Direttivo | |
| Albergo (3 notti X 155) | 465,00 |
| Diaria giornaliera (136,49 X 4 giorni) | 545,96 |
| Biglietti aerei A/R | 525 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 1.535,96 |
| Totale A+B | 3.114,24 |

- con riferimento al paragrafo 1, lettera c) (formazione professionale congiunta), le Parti prevedono anche lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia, nonché la possibilità di concordare attività addestrative congiunte. Al riguardo, sarà attivato un corso di formazione ogni anno, a beneficio di 20 funzionari della polizia svizzera, per la durata di 30 giorni, con i seguenti oneri:

(euro)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vitto (16 a persona presso mensa X 30 giorni X 20 persone) | 9.600,00 |
| Alloggio presso Scuola di polizia (15,49 X 30 giorni X 20 persone) | 9.294,00 |
| Copertura sanitaria (150,87 a persona X 20) | 3.017,40 |
| Spese di docenza (46,48 ora/lezione X 144 ore + 8,5% IRAP) | 7.262,04 |
| Materiale didattico (20 X 20 persone) | 400,00 |
| Spese di interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico) da 8.00 a 17.30 per 7 ore didattiche al giorno X 22 giorni. Tariffa oraria 30,86 = 4.752,44 Da 18.00 a 24.00 e tutto il giorno sabato e domenica (8.30-20.00) con tariffa serale/notturna/festiva 38,57 X 224 ore = 8.639,68 | 13.392,12 |
| Totale | 42.965,56 |

La RT precisa che le Scuole di polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente, senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza in albergo, relativamente alla quale si contabilizzano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di amministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di istruzione della polizia di Stato, al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

- Per quanto attiene al paragrafo 1, lettera d) (aggiornamento delle tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità), le attività previste troveranno attuazione mediante l'invio di esperti per l'esecuzione di 2 servizi annui, con l'impiego di 2 unità appartenenti al ruolo direttivo della polizia di Stato per la durata di 3 giorni, con i seguenti oneri:

(euro)

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Albergo (2 notti X 2 persone X 155) | 620,00 |
| Diaria giornaliera (136,49 X 2 persone X 3 giorni) | 818,94 |
| Biglietti aerei A/R | 1.050 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 2.488,94 |
| Totale 2 missioni | 4.997,88 |

- Con riferimento al paragrafo 1, lettera e) (misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune), si prevede l'invio in missione di 2 unità appartenenti al ruolo direttivo della polizia di Stato per la durata di 6 giorni per l'esecuzione di 3 servizi annui, con i seguenti oneri:

(euro)

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Albergo (5 notti X 2 persone X 155) | 1.550,00 |
| Diaria giornaliera (136,49 X 2 persone X 6 giorni) | 1.637,88 |
| Biglietti aerei A/R | 1.050 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 4.237,88 |
| Totale 3 missioni | 12.713,64 |

- Per quanto attiene alle previsioni di cui al paragrafo 1, lettera f) (misure di contrasto al traffico di stupefacenti), nonché quelle di cui all'articolo 13 (consegne sorvegliate transfrontaliere), le stesse si concretizzano con l'invio in missione per la durata di 3

giorni, di 2 unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato, con i seguenti oneri:

| <i>(euro)</i> | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Albergo (2 notti X 2 persone X 155) | 620,00 |
| Diaria giornaliera (136,49 X 2 persone X 3 giorni) | 818,94 |
| Biglietti aerei A/R | 1.050 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 2.488,94 |

- Relativamente al paragrafo 2 (piani di intervento per specifiche situazioni), le disposizioni disciplinano una forma di coordinamento nella stesura di piani di interventi congiunti; la stesura di tale pianificazione avverrà mediante incontri presso il Centro di cooperazione di polizia e dogana a Chiasso, senza oneri per l'amministrazione in quanto le attività congiunte svolte nel predetto centro sono già finanziate dalla legislazione vigente. La RT precisa altresì che le attività oggetto della presente disposizione verranno effettuate da ciascuna parte sul proprio territorio di competenza nell'ambito delle normali attività di controllo.

La RT infine riassume il complesso degli oneri derivanti dall'articolo 6, come segue:

| <i>(euro)</i> | |
|--------------------------|------------------|
| Oneri autorizzati | 21.154,16 |
| Oneri valutati | 50.183,98 |
| Totale articolo 6 | 71.338,14 |

La relazione chiarisce infine che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto. Per il calcolo dei biglietti aerei quantificati nelle varie disposizioni dell'Accordo è stata presa a riferimento la tariffa di euro 500 A/R a persona come media dei prezzi praticati per le varie località svizzere interessate dall'applicazione dell'Accordo. Stante la natura dello stesso, infatti, non è possibile individuare *a priori* la località di destinazione del personale in missione.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la quantificazione appare congrua sulla base delle ipotesi assunte dalla stessa.

ARTICOLI 7 e 8 dell'Accordo

Rifiuto di assistenza

Le norme prevedono che la cooperazione nell'ambito dell'Accordo abbia luogo sulla base di una richiesta di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata (articolo 7, paragrafo 1).

Si prevede altresì che l'assistenza possa essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta implichi un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiasta (articolo 8, paragrafo 2).

La relazione tecnica afferma che l'articolo 8, comma 2, rappresenta una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose e non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

Al riguardo, si evidenzia che la RT non precisa i criteri per la individuazione dei casi in cui ricorra "un'eccessiva onerosità" della richiesta di assistenza, in presenza della quale tale richiesta può essere rifiutata dall'Autorità competente. Andrebbe in proposito confermato che le Autorità competenti possono dar corso alla predetta richiesta soltanto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLI 11 e 12 dell'Accordo

Osservazioni e inseguimento transfrontalieri

Le norme disciplinano le modalità di svolgimento di forme particolari di collaborazione quali l'osservazione transfrontaliera (articolo 11) e l'inseguimento transfrontaliero (articolo 12).

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame definiscono le modalità operative e procedurali di attività già previste e finanziate in base all'Accordo di Schengen.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla riconducibilità delle attività in questione nell'ambito di quelle già finanziate a legislazione vigente.

ARTICOLO 14 dell'Accordo

Interventi comuni

Le norme prevedono che le Autorità competenti formino, in caso di necessità, gruppi misti di analisi, lavoro e indagine, in cui agenti di una Parte assumono, in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte, funzioni di consulenza e assistenza.

La relazione tecnica afferma che le attività previste si concretizzano mediante l'invio in missione, ogni anno, per la durata di 3 giorni, di 2 esperti appartenenti al ruolo direttivo della polizia di Stato, con i seguenti oneri:

| <i>(euro)</i> | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Albergo (2 notti X 2 persone X 155) | 620,00 |
| Diaria giornaliera (136,49 X 2 persone X 3 giorni) | 818,94 |
| Biglietti aerei A/R | 1.050 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 2.488,94 |

La RT afferma altresì che tali oneri sono integralmente valutati.

Al riguardo, la quantificazione appare coerente sulla base delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica. Si evidenzia peraltro che quest'ultima assume l'invio in missione di personale di polizia per tre giorni l'anno e per un'unica missione laddove l'articolo prevede la formazione dei "gruppi misti" in caso di necessità. Andrebbe chiarito su quali presupposti si fonda l'ipotesi assunta dalla RT.

ARTICOLO 15 dell'Accordo

Distacco di personale di collegamento

Le norme prevedono che le autorità competenti possano distaccare personale con funzione di collegamento al fine di promuovere e accelerare la cooperazione, con particolare riferimento allo scambio di informazioni e all'adempimento di richieste di assistenza.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi in quanto le funzioni di collegamento vengono già assicurate tramite la presenza di un funzionario della polizia svizzera, distaccato presso il Consolato svizzero in Italia.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, preso atto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 16 dell'Accordo

Protezione testimoni

Le norme prevedono che le Autorità competenti cooperino per la protezione dei testimoni e dei loro familiari (paragrafo 1).

La cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni nonché l'accoglienza e assistenza delle persone protette (paragrafo 2).

La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle altre misure di cui ha chiesto l'adozione mentre la Parte richiesta assicura gli oneri derivanti dall'impiego del personale di polizia preposto ai servizi di protezione (paragrafo 5).

La Parte richiesta può per gravi motivi porre fine alla cooperazione; in questo caso l'altra Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere (paragrafo 6).

La **relazione tecnica** afferma che si reputa di sostenere esclusivamente i costi relativi agli spostamenti dei soggetti interessati, posto che in virtù della condizione di reciprocità di cui all'Accordo in esame, il novero complessivo delle attività relative ai collaboratori di giustizia permarrà invariato rispetto a quello già previsto a legislazione vigente. I costi di mantenimento non comporteranno oneri aggiuntivi, rimanendo già integralmente finanziati con gli stanziamenti annuali del pertinente di spesa 2840/1 e non subendo incrementi per effetto dell'Accordo.

La RT afferma altresì che si prevedono costi per i trasferimenti per un numero presunto di soggetti, i cui dettagli non possono essere esplicitati per motivi di riservatezza legati alla sicurezza dei collaboratori di giustizia, pari a 3.000 euro.

La RT afferma infine che tali oneri sono integralmente valutati.

Al riguardo, si prende atto della quantificazione fornita dalla relazione tecnica, atteso che la stessa precisa che non possono essere forniti ulteriori dettagli riguardo agli elementi sottostanti detta quantificazione.

ARTICOLI 18 e 19 dell'Accordo

Assistenza e sostegno in caso di crisi o di specifici eventi

Le norme prevedono che le Autorità competenti si assistano reciprocamente in occasione di manifestazioni di massa ed eventi simili di vasta portata, nonché in caso di catastrofi e sinistri gravi (articolo 18, paragrafo 1).

Si prevedono:

- il rapido invio di informazioni;
- l'adozione e il coordinamento di misure di polizia sul proprio territorio in caso di eventi con ripercussioni transfrontaliere;
- l'invio di agenti, specialisti e consulenti, nonché la fornitura di attrezzature.

Una Parte può inoltre richiedere il sostegno di un'unità speciale dell'altra Parte in una situazione di crisi o in caso di eventi straordinari (articolo 19, paragrafo 1).

La **relazione tecnica** afferma che le attività previste non possono essere puntualmente quantificate in quanto trattasi di fattispecie assolutamente incerte e imprevedibili. Tuttavia, la RT fa presente che, in caso di eventi calamitosi, gli oneri troveranno copertura con l'adozione di specifici provvedimenti (Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri).

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 20 dell'Accordo

Agenti di sicurezza nell'aviazione

Le norme prevedono che le Autorità competenti possano disporre l'impiego di agenti di sicurezza in base alle convenzioni relative all'aviazione civile internazionale (paragrafo 1).

La cooperazione può comprendere in particolare l'impiego di agenti di sicurezza sui voli tra i territori delle due Parti (paragrafo 3).

La **relazione tecnica** afferma che il paragrafo 3 non comporta oneri in quanto l'Italia non prevede l'impiego di agenti di sicurezza a bordo di aerei. Il costo di un eventuale impiego da parte della polizia svizzera (attualmente non previsto) sarà a carico della Svizzera.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.

ARTICOLO 21 dell'Accordo

Sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti

Le norme prevedono che le Autorità competenti delle Parti si sostengano vicendevolmente nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento (paragrafo 1).

In caso di rimpatri congiunti le Autorità si accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle misure di sicurezza (paragrafo 2).

Le Autorità competenti potranno altresì concordare lo svolgimento di attività congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione illegale, compresi i pattugliamenti congiunti (paragrafo 3).

La relazione tecnica afferma che, in relazione al paragrafo 3, si regolamentano in dettaglio attività ordinarie a carattere istituzionale il cui impegno di spesa è già finanziato con gli stanziamenti ordinari, in quanto le riunioni si svolgeranno presso il Centro di cooperazione di polizia doganale (capitolo 2624, pg. 3, contenuto nella L. 148/2013), mentre per le attività operative di contrasto all'immigrazione i relativi oneri sono ricompresi nel successivo articolo 23.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo la quale le disposizioni in esame prevedono la regolamentazione di attività già finanziate con gli stanziamenti ordinari, andrebbe acquisita conferma che dalle attività di accompagnamento delle persone da rimpatriare, di cui al paragrafo 2, non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 23 dell'Accordo

Pattugliamento misto

Le norme disciplinano la partecipazione delle due Parti al pattugliamento misto nelle zone di frontiera.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame si attuano con l'invio in missione in località svizzere, individuate di volta in volta, di 2 unità di personale appartenente al ruolo direttivo della polizia di Stato, per la durata di 15 giorni per 2 volte l'anno, con i seguenti oneri:

| <i>(euro)</i> | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Albergo (14 notti X 2 persone X 155) | 4.340,00 |
| Diaria giornaliera (136,49 X 2 persone X 15 giorni) | 4.094,70 |
| Biglietti aerei A/R | 1.050 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 9.484,70 |
| Totale per 2 missioni | 18.969,40 |

La RT afferma altresì che tali oneri sono integralmente valutati.

Al riguardo, la quantificazione pare corretta sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 25 dell'Accordo

Misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre

Le norme prevedono che, in ambito ferroviario e lacustre transfrontaliero, gli agenti di una Parte siano autorizzati a proseguire l'esecuzione di un atto ufficiale fino alla prima fermata del mezzo di trasporto sul territorio dell'altra Parte (paragrafi 1 e 3).

Le Autorità competenti provvedono affinché gli agenti possano utilizzare gratuitamente mezzi di trasporto e dispongano di spazi sufficienti per l'esecuzione degli atti ufficiali (paragrafo 4).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non comportano spese in quanto il personale di polizia italiano e straniero può disporre di tessere gratuite messe a disposizione dalle Ferrovie Italiane per questo tipo di attività.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 26 dell'Accordo

Servizi di scorta transfrontalieri

Le norme prevedono che le Autorità competenti possano autorizzare lo svolgimento sul proprio territorio di servizi di scorta a personalità esposte dell'altra Parte.

La **relazione tecnica** afferma che tali attività verranno svolte senza oneri aggiuntivi nell'ambito delle attività istituzionali della polizia di Stato (capitolo 2624 pg. 3).

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 28 dell'Accordo **Gestione delle informazioni**

Le norme prevedono che il Centro comune di cooperazione e polizia doganale gestisca un Registro in cui annotare le domande trattate dalle Parti.

La **relazione tecnica** afferma che le attività di gestione delle informazioni verranno svolte tramite il Centro comune di polizia doganale (CCPD) nell'ambito di attività ordinarie già finanziate a legislazione vigente (capitolo 2624 pg.3, contenuto nella legge 148/2013, legge di bilancio 2014).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.

ARTICOLO 35 dell'Accordo **Responsabilità**

Le norme prevedono che, se gli agenti di una Parte provocano danni nel territorio dell'altra Parte, quest'ultima risponda nei confronti dei danneggiati come se fossero stati suoi agenti (paragrafo 1).

La Parte che ha risarcito il danno ottiene il rimborso dall'altra Parte, a meno che l'intervento non sia avvenuto su sua richiesta.

La **relazione tecnica** afferma che l'attività di risarcimento danni prevista dalle disposizioni in esame non comporterà oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'articolo 43 dell'Accordo di Schengen, già operativo a legislazione vigente (spese di risarcimento cap. 2677).

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 41 dell'Accordo

Comitato misto, riunione di esperti e risoluzione delle controversie

Le norme prevedono l'istituzione di un Comitato misto formato da rappresentanti della Autorità competenti, che si riunirà, di regola, una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Svizzera (paragrafi 1 e 2).

Per la partecipazione alle riunioni, il Comitato potrà avvalersi di esperti o di responsabili degli agenti delle due Parti. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e di alloggio da quella inviante (paragrafi 3 e 4).

La relazione tecnica afferma che le Parti prevedono di indire riunioni bilaterali e consultazioni per valutare progressivamente l'efficacia delle forme di cooperazione. Si ritiene di programmare due riunioni l'anno, una in Italia ed una in Svizzera. La delegazione italiana sarà composta da 3 componenti, con qualifica di dirigente dei ruoli delle Forze di polizia o equiparati. La durata delle riunioni sarà di 3 giorni. La riunione a Bema (per la quale è stato considerato, ai fini del calcolo della diaria, il gruppo III della tab. b di cui al D.M. 13 gennaio 2003 riferito a Svizzera-Berna) avrà i seguenti oneri:

A. Riunione in Svizzera

| <i>(euro)</i> | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Albergo (2 notti X 3 persone X 155) | 930,00 |
| Diaria giornaliera (166,01 X 3 persone X 3 giorni) | 1.494,09 |
| Biglietti aerei A/R | 1.575 (compresa maggiorazione 5%) |
| Totale | 3.999,09 |

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di 3 delegati per 3 giorni, avrà i seguenti oneri:

B. Riunione in Italia

| <i>(euro)</i> | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Coffee break per 6 persone (3 italiani e 3 ospiti) | 100,00 |
| Colazioni di lavoro per 6 persone | 400,00 |
| Totale | 500,00 |

| <i>(euro)</i> | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Totale spese A (3.999,09) + spese B (500) | 4.499,09 |

La RT afferma che si tratta di oneri autorizzati per 500 euro e di oneri valutati per 3.999,09 euro.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il paragrafo 2 afferma che il Comitato “si riunirà una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Svizzera”, mentre la relazione tecnica ipotizza 2 riunioni all'anno, una in Italia e una in Svizzera. In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento.

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica Copertura finanziaria

Le norme prevedono che agli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2016, e dai restanti articoli dell'Accordo stesso, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1).

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L. 196/2009, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati e riferisce in merito al Ministro dell'economia. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge L. 196/2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 2).

Dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

La **relazione tecnica** afferma che l'onere derivante dall'Accordo ammonta a euro 100.295, a decorrere dal 2015. Di questi, euro 78.641 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.654 di oneri autorizzati.

Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che gli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo sono stati valutati in 78.641 euro annui a decorrere dal 2016, mentre gli ulteriori oneri derivanti dal medesimo Accordo e qualificati come limite di spesa sono pari a 21.654 euro annui sempre a decorrere dal 2016. Al complessivo onere annuo di 100.295 euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, previsto nel bilancio triennale 2016-2018, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Sul punto si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Si segnala poi che il comma 2 dell'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che l'attivazione della citata clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate. Ciò anche alla luce del fatto che, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, il vigente articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 si riferisce esclusivamente ai fattori legislativi e non anche

alle spese di adeguamento al fabbisogno, come accadeva invece precedentemente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo.